

Genova, Prot. vedasi segnatura

Comunicazione n° 6

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - "BERNARDO MARSANO"-GENOVA
Prot. 0010897 del 15/09/2026
V (Uscita)

Alle studentesse e agli studenti
Ai genitori/tutori/esercitanti la
responsabilità genitoriale
A tutti i/le docenti e A.T.A
Alla bacheca del Registro Elettronico
al Sito web

Oggetto: Divieto assoluto di fumo in tutti i plessi e le pertinenze dell'Istituto

Per promuovere l'acquisizione e la diffusione di comportamenti rispettosi della salute, della qualità della vita e della legalità, con la presente si ribadisce l'importanza del **rispetto del divieto di fumo nella scuola**, nonché della vigilanza da parte del personale preposto.

Il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, *Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca*, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, all'art. 4, comma 1, ha esteso il divieto di fumo previsto dall'art. 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, **anche alle aree all'aperto di pertinenza delle istituzioni del sistema educativo di istruzione e di formazione**.

I commi 2 e 3 vietano inoltre l'utilizzo delle sigarette elettroniche nei locali chiusi e nelle aree all'aperto di pertinenza delle medesime istituzioni, prevedendo sanzioni amministrative pecuniarie in caso di violazione.

È stabilito, dunque, il **divieto di fumo e di utilizzo delle sigarette elettroniche in tutti i locali dell'Istituto, sulle scale antincendio e nelle aree all'aperto di pertinenza, anche durante l'intervallo**. Tutti coloro — studenti, docenti, personale ATA, esperti esterni, genitori e chiunque sia occasionalmente presente — che non osservino i divieti sono soggetti alle sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente, con le precisazioni di seguito indicate per i minorenni. Per gli studenti e le studentesse minorenni sorpresi a violare i divieti, l'infrazione sarà tempestivamente comunicata ai genitori o a chi esercita la responsabilità genitoriale.

Ai sensi dell'art. 7 della legge 11 novembre 1975, n. 584, come modificato dall'art. 52, comma 20, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e dell'art. 1, comma 189, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, **i trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 27,50 a € 275,00**. La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o di lattanti o bambini fino a dodici anni.

I minorenni non sono direttamente assoggettabili alla sanzione amministrativa, ai sensi dell'art. 2 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Il personale dell'Istituto non è autorizzato alla riscossione diretta della sanzione amministrativa. Il pagamento deve essere effettuato **secondo le modalità e i termini indicati nel verbale**, consegnando copia della ricevuta alla segreteria dell'Istituto. In caso di mancato pagamento entro il termine indicato nel verbale, sarà trasmesso il rapporto al Prefetto territorialmente competente per gli adempimenti conseguenti.

Coloro che, essendo preposti alla vigilanza sull'osservanza del divieto, non adempiono agli obblighi previsti dalla normativa sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 220,00 a € 2.200,00**.

I dipendenti della scuola che non osservino i divieti, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste, possono essere sottoposti a procedimento disciplinare.

Gli studenti e le studentesse che non rispettino i divieti sono inoltre soggetti alle sanzioni disciplinari previste dal Regolamento d'Istituto, applicate dagli organi competenti nel rispetto delle procedure e delle garanzie stabilite dal D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni.

In attuazione dell'art. 4, lettera b), della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 14 dicembre 1995 e dell'Accordo Stato-Regioni del 16 dicembre 2004, il Dirigente Scolastico ha individuato quali preposti all'applicazione del divieto i **responsabili di plesso**. Di seguito i compiti loro assegnati:

- vigilare sulla corretta apposizione dei cartelli informativi, da collocarsi in posizione ben visibile in tutti i luoghi ove vige il divieto;
- vigilare sull'osservanza dei divieti, contestare le infrazioni e verbalizzarle utilizzando l'apposita modulistica;
- curare, con il supporto della segreteria, gli adempimenti di notificazione previsti dalla legge e la comunicazione delle infrazioni alle famiglie degli studenti minorenni.

Tutto il personale è tenuto a collaborare alla vigilanza e a segnalare tempestivamente le violazioni ai preposti incaricati.

Si confida nella collaborazione di tutti per il rispetto delle disposizioni richiamate.

Il Dirigente Scolastico

Prof. Davide Rivera

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)